



OGGETTO: INFORMATIVA SULL'ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO - PROVVEDIMENTO IVASS N. 71 DEL 16 APRILE 2018

Gentile Cliente,

le segnaliamo che **dal 1° agosto 2018 l'attestato di rischio, il documento che certifica la sua situazione assicurativa RC Auto** (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata, ecc.) **diventa "dinamico"**, come stabilito dall'IVASS nel provvedimento in oggetto.

Ciò vuol dire che, da tale data, un sinistro c.d. "tardivo" non presente nell'attestato di rischio precedente perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni di un contratto RC Auto o dopo la sua scadenza, **viene recuperato negli attestati di rischio successivi**, con eventuale applicazione del "*malus*", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia. La richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" recuperato va indirizzata alla compagnia che lo ha pagato. Tale recupero è reso possibile grazie ad una gestione più "dinamica" della Banca Dati in cui sono memorizzati gli attestati di rischio.

Inoltre, viene ampliata progressivamente **dai 5 anni attuali a 10 anni** la storia assicurativa (intesa come assenza/presenza di incidenti nel tempo) registrata nella "Tabella della sinistrosità pregressa" dell'attestato, aggiungendo un anno per volta a partire dal 1° gennaio 2019.

Evidenziando che l'intera gestione dell'attestato "dinamico" avviene secondo precise regole dettate alle compagnie dall'IVASS e sotto la sua vigilanza, le segnaliamo che la presente comunicazione non **verrà ripetuta per le eventuali successive scadenze di contratto**.

Le **principali novità** vengono riepilogate sinteticamente, in forma di **DOMANDE & RISPOSTE**, nello schema sotto riportato.

Può richiedere maggiori chiarimenti sull'**attestato dinamico** attraverso il nostro sito internet www.nobis.it, contattando il nostro Servizio Clienti al numero 039.9890001 o rivolgendosi al suo intermediario di fiducia.

DOMANDE & RISPOSTE

<p>Che cos'è la "Tabella della sinistrosità progressa" dell'attestato di rischio e cosa cambia?</p>	<p>È la tabella rappresentata nell'attestato di rischio che, fino ad oggi, ha riportato la storia assicurativa degli eventuali incidenti relativi al veicolo negli ultimi 5 anni (+ anno in corso). A partire dal 1° gennaio 2019, viene ampliata progressivamente di un anno: ad esempio, gli attestati di rischio elaborati nell'anno 2019 avranno una Tabella con 6 anni di "storia" e così via fino ad arrivare a 10 anni in tutto (+ anno in corso). Per la determinazione del bonus o del malus si tiene conto degli ultimi 5 anni di storia assicurativa.</p>
<p>Che cos'è un sinistro "tardivo"?</p>	<p>È un sinistro pagato, in tutto o in parte, negli ultimi 60 giorni di validità del contratto RC Auto, o dopo la scadenza del contratto stesso, che non viene indicato nell'attestato di rischio in caso di cambio di compagnia da parte dell'assicurato responsabile. I sinistri "tardivi" vanno comunicati dalle compagnie che li pagano alla Banca Dati attestati non oltre i 5 anni dalla loro denuncia.</p>
<p>Che cos'è il codice IUR - Identificativo Unico del Rischio? e a cosa serve?</p>	<p>È un codice, inserito nell'attestato dal 1° agosto 2018, che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità progressa con i sinistri "tardivi".</p>
<p>Che cos'è la procedura di recupero (c.d. "riciclo") dei sinistri "tardivi" e a cosa serve?</p>	<p>È la procedura che prende in carico i sinistri "tardivi", trasmessi obbligatoriamente alla Banca Dati attestati dalla compagnia di provenienza dell'assicurato, e li comunica alla compagnia che assicura successivamente il veicolo. La stessa procedura verrà applicata anche per altre operazioni relative ai sinistri "tardivi": es. "riscatto" - se previsto dal relativo contratto - del sinistro pagato tardivamente, tramite rimborso alla compagnia che lo ha pagato, per mantenere il bonus; "rettifica" in caso di erronea registrazione del sinistro "tardivo" stesso ecc.</p>
<p>Cosa succede alla classe di merito dopo il recupero del sinistro tardivo?</p>	<p>La compagnia che assicura il rischio, nel momento in cui la procedura di recupero comunica un sinistro "tardivo", dovrà inserirlo nell'attestato di rischio dinamico e attribuire il malus al contratto alla fine dell'annualità assicurativa, in caso di sinistro con responsabilità esclusiva e nel caso in cui la somma di sinistri con responsabilità concorsuale (prevalente o paritaria) sia uguale o maggiore del 51%. In sostanza, alla scadenza contrattuale può scattare il malus sia se si rimane con lo stesso assicuratore sia se si cambia compagnia.</p>
<p>A chi va indirizzata la richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" recuperato e incluso nell'attestato di rischio?</p>	<p>La eventuale richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" va indirizzata dalla compagnia di provenienza che lo ha pagato. Per individuare tale compagnia, il contraente, o il proprietario del veicolo, potranno rivolgersi all'assicuratore con cui è in corso il contratto RC Auto o all'ultimo assicuratore che ha assicurato il veicolo stesso.</p>